

Omologazione risultati gare del 14/05/2022 - 1° giornata di RITORNO - Semifinali di Campionato
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
PETRARCA RUGBY	-RUGBY CALVISANO	43 - 24 (4- 3)	Sig. BORASO F.

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA (Posticipata al 15/05/2022)	-VALORUGBY EMILIA	24 - 22 (3- 3)	Sig. BOTTINO M.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
PETRARCA RUGBY	8	2	2	0	0	5	59	36	23	0	2
RUGBY CALVISANO	1	2	0	0	2	5	36	59	-23	0	2

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	8	2	2	0	0	4	40	31	9	0	2
VALORUGBY EMILIA	2	2	0	0	2	3	31	40	-9	0	2

CITAZIONE ALBERTO CHILLON, TESSERATO DELLA SOCIETA' FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA.

Il Giudice Sportivo,

visto il rapporto/citazione, pervenuto a mezzo email in data 16 maggio 2022, ore 18,30, inviato dal Signor Stefano MARRAMA - Commissario per le Citazioni, designato dal CNAR - Commissione Nazionale Arbitri, per la gara del Campionato Nazionale Peroni Top 10 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA - VALORUGBY EMILIA in programma il giorno 15 maggio 2022.

Considerato che a mezzo we transfer e PEC in data 17 maggio 2022, sono stati inviati alla Femi-cz Rugby Rovigo Delta i seguenti documenti: citazione redatta dal Commissario per le Citazioni, il signor Stefano MARRAMA, una clip video e la comunicazione di fissazione udienza del GS Nazionale.

Che, la Femi-cz Rugby Rovigo Delta ha fatto pervenire in data 18 maggio 2022 comunicazione PEC contenente una memoria difensiva ed un video clip.

Che il Commissario per le Citazioni, il signor Stefano MARRAMA, nella parte descrittiva della citazione così riferiva: "Al 62,28 poco oltre la linea dei 10m del Valorugby, dopo un punto d'incontro, il 21 del Rovigo, Chillon Alberto, è in possesso del pallone e sta per passarlo ai propri tre quarti. Il 9 del Valorugby, Garcia Gonzalo, lo contrasta e gli fa perdere il pallone in avanti. L'arbitro, che stava giocando un vantaggio per il Rovigo, fischia per tornare sul punto della precedente infrazione. A quel punto il 9 del Valorugby caduto a terra dopo il contrasto trattiene il pallone, che invece il 21 del Rovigo, in piedi, vuole recuperare velocemente senza riuscirci. Dato che il 9 Valorugby non lascia il pallone, il 21 del Rovigo comincia a tirare per la maglia il 9 Valorugby. Successivamente in difesa del suo 9, interviene il 7 del Valorugby, Sbrocco Eduardo Nicolas, che spinge indietro con entrambe le braccia e con forza il 21 del Rovigo. Questo ultimo cade a terra sulla propria schiena e da terra con i piedi in aria scalcia il 7 del Valorugby, che è sui propri piedi, colpendolo con il piede destro sullo stomaco e con il piede sinistro sulla zona inguinale, a quanto si può desumere dalle immagini. Il 7 del Valorugby rimane a terra e viene soccorso dai propri sanitari, riprende poi a giocare. Il 9 del Valorugby ed il 21 del Rovigo non riportano apparenti infortuni in questa azione.

L'arbitro controlla l'azione con il TMO e decide di tornare sul punto dell'infrazione originale, per il quale stava giocando il vantaggio.

A mio giudizio l'azione del 21 del Rovigo costituisce un fallo di antigioco poiché con un sufficiente livello di forza, egli colpisce l'avversario scalciano con entrambi i piedi in modo pericoloso, considerata anche la delicatezza delle zone colpite.

A fine gara, alla presenza team manager Manghi Luca, ho intervistato brevemente il 7 del Valorugby, il quale mi ha confermato che nell'azione descritta più sopra: 1) è stato raggiunto da due calci del n.21 Alberto Chillon, 2) è stato colpito allo stomaco ed al "basso ventre", 3) ha continuato a giocare dopo le cure dei sanitari. Padova, 16.05.2022"

Segue CITAZIONE ALBERTO CHILLON, TESSERATO DELLA SOCIETA' FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA.

Che con la nota del 18 maggio 2022, la Femi-Cz Rugby Rovigo Delta ha inteso contestare la citazione per il seguente motivo
 "...1. *Background del tesserato Alberto CHILLON e descrizione dei fatti — merito della vicenda.* 1.1 *Al fine di far meglio comprendere all' adito Giudice chi sia il soggetto sanzionato e che cosa ha rappresentato e rappresenta per lo sport del rugby ed in particolare per quello italiano si rende necessario descrivere brevemente la figura di Alberto CHILLON. Dati i tempi ristretti per la redazione della presente memoria e anche per esigenze di sintesi si rimanda al curriculum redatto dallo stesso giocatore ed allegato al presente atto. Ad ogni buon conto si riporta a quanto segue. L'atleta sta conducendo una brillante carriera giocando in Italia da molti anni e militando nelle società di Petrarca Padova, Benetton Treviso, Zebre Rugby, Nazionale Italiana, ed ora Rugby Rovigo Delta S.r.l.. E' sempre stato riconosciuto da tutti come una persona pacata e morigerata. Giocatore creativo ma corretto e mai falloso non rilevando nessuna squalifica a suo carico nella lunga carriera fin qui svolta. In definitiva, la correttezza sportiva rappresenta da sempre uno dei punti fondamentali del comportamento del sig. Chillon.*

1.2 *Si esamini ora la vicenda partendo dai fatti e, soprattutto, iniziando la disamina degli stessi partendo dall'analisi del gesto tecnico. Alberto CHILLON durante l'azione contestata, a seguito di un vantaggio non acquisito da parte della sua squadra Rugby Rovigo, cerca di prendere la palla che il giocatore nr 9 (Garcia) trattiene indebitamente al fine di non permettere a Chillon di recuperarla per andare velocemente sul punto del calcio di punizione. A fischio abbondantemente avvenuto, il giocatore nr 7 (Sbrocco) carica duramente di spalla, a gioco fermo, Chillon scaraventandolo a terra. Non essendo pronto al contatto per il precedente fischio arbitrale e per la sua esile corporatura, di poco oltre i 70kg, Chillon subisce passivamente la collisione cadendo in una sorta di pericoloso "effetto gondola" con nuca a terra e ginocchia raccolte verso il petto. Nonostante l'impatto, Sbrocco continua la corsa alzando il proprio busto provocando uno scivolamento dal petto all'addome dei piedi di Chillon; successivamente afferra le gambe dello stesso n.9 rossoblu portando le stesse in una pericolosa posizione verticale dalla quale Chillon prova a divincolarsi. In tutta l'azione Chillon subisce la fisicità della terza linea del Valorugby senza mai cercare di colpire volontariamente l'avversario. Non a caso, Sbrocco da tale azione non riporta alcuna conseguenza fisica continuando la propria gara fino al termine. Si vuole sottolineare come anche il TMO consultato dall'arbitro Bottino, visionando le medesime immagini fornite in questa sede, non rilevava nulla di chiaro come antigiooco. Non venivano emesse sanzioni a carico dei protagonisti dell'azione. Sul punto devesi anche considerare che l'effetto della clip visionata in modalità rallentata è ovviamente diverso di quanto accade in partita sia per quanto concerne il movimento di Chillon sia per quanto riguarda la portata del gesto. Posto quanto sopra si può tranquillamente riassumere tutto quanto appena affermato nei seguenti relevantissimi punti chiave del fatto: 1 Il fallo compiuto dal n.7 ossia carica a gioco fermo causa la caduta, questa sì pericolosa del giocatore Chillon; 2 l'atto dell'atleta del Rovigo non può essere considerato intenzionale in quanto le gambe sorrette proprio dal giocatore del Valorugby sono distese ed appoggiate allo stomaco, parte del copro che di prassi viene colpita dai placcaggi; 3 In tale posizione ossia gambe lunghe sorrette dalle mani del giocatore del Reggio, il giocatore Chillon per sferrare calci avrebbe dovuto caricare le gambe come se stesse eseguendo un esercizio di pressa in palestra per poi eventualmente colpire; ma ciò non è accaduto, le gambe sono tese Chillon non avrebbe potuto in quella posizione dare calci, ma come in effetti è avvenuto, ha solo ed esclusivamente effettuato un movimento di riflesso per divincolarsi e ricominciare il gioco (come quando una persona a gambe alzate scioglie i muscoli);4 Come si vede chiaramente dalle immagini non v'è stato alcun colpo al basso ventre, a le due gambe sono state sempre parallele, per cui quanto riferito dall' intervistato non è attendibile; Il giocatore del Rovigo ha un eccellente status dal punto di vista della correttezza e del rispetto delle regole. Quanto appena affermato potrà certamente condurre il Giudice Sportivo Nazionale a non rilevare alcun comportamento scorretto e o fallo di antigiooco a carico del Sig. Chillon. Tutto ciò; premesso le parti come in epigrafi indicate CHIEDONO ALL' ONOREVOLE GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE di accertare e dichiarare che nei fatti posti alla sua attenzione dalla parte del commissario di campo non vi sia alcun profilo di comportamento scorretto o falloso, ma semplicemente un normale e fortuito movimento, per altro non dannoso, causato proprio dal comportamento dell'altro giocato re".*

Preliminarmente il GS ritiene che la citazione, così come redatta ed inviata dal Commissario delle Citazioni, signor Stefano MARRAMA, sia corretta e sufficientemente argomentata dei fatti accaduti, non contiene contraddizioni ed è stata suffragata anche dall'audizione del giocatore del VALORUGBY.

La citazione e le immagini video allegate attestano come il giocatore della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Alberto CHILLON abbia commesso un fallo di antigiooco, colpendo volontariamente con il piede destro lo stomaco e con il piede sinistro la zona inguinale del giocatore del VALORUGBY, violando la regola 9.12 (Antigiooco) delle Regole di Gioco (Un giocatore non deve esercitare alcun abuso fisico o verbale nei confronti di nessuno. L'abuso fisico comprende, tra le altre cose, le azioni di mordere, dare pugni, il contatto con gli occhi o con l'area degli occhi, colpire un avversario con qualsiasi parte del braccio (compreso il placcaggio a braccio rigido), spalla, testa o ginocchio/a, pestare con i piedi, calpestare, fare inciampare o dare calci).

Il combinato disposto con l'articolo l'art 27.1 lettera n) – Regolamento di Giustizia (qualora pesti o calpesti un avversario), al quale il GS, per costante giurisprudenza, fa riferimento in ipotesi come quella contestata dal Commissario per le citazioni, "scalciata", ritiene congruo comminare, stante l'assenza di recidiva, il minimo edittale della sanzione di **1 (uno) mese** di squalifica, con decorrenza dal 16 maggio al 15 giugno 2022 compreso.

P. Q. M.

Il Giudice Sportivo, visto il rapporto/citazione redatto dal Commissario per le Citazioni, il signor Stefano MARRAMA, verificato come la stessa citazione evidenzi un fallo di antigiooco commesso dal signor Alberto CHILLON al 62.28 minuto durante la gara di Campionato Peroni Top 10 Rugby Femi-cz Rugby Rovigo Delta – Valorugby Emilia, con ciò violando l'articolo 9.12 delle Regole di Gioco l'art 27.1 lettera n) del Regolamento di Giustizia, lo punisce con la sanzione della squalifica di **1 (uno) mese**, decorrenza dal 16 maggio al 15 giugno 2022, compreso.

La società Femi-cz Rugby Rovigo Delta ed il tesserato Alberto CHILLON hanno diritto di fare appello dinanzi alla Corte Sportiva di Appello FIR.

Roma, 18 maggio 2022

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **MAZZA DAMIANO**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo
- **SIRONI STEFANO**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **ORTOMBINA ALESSANDRO**, della VALORUGBY EMILIA SSD ARL, espulso temporaneamente al 29° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **BOREAN DAMIANO**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**